REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
[redacted] Giudice monocratico

in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 117/2025 depositato il 09/01/2025

proposto da

[redacted]

Difeso da
[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

contro

[redacted]Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - [redacted]

Difeso da
[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO [redacted] IMU 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4521/2025 depositato il 26/09/2025

Richieste delle parti:

Come da att di causa e verbale d'udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento notificato in data 15.5.19 e relativo ad omesso pagamento IMU per l'annualità 2019 per l'importo complessivo di € 4.993,55, notificato il 22.10.24.

Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per assenza del presupposto impositivo: relativamente ai beni indicati ai n.ri 1 a 6 dell'elenco contenuto nell'atto impugnato, in quanto costituenti prima casa e/o in comproprietà con terzi, che avevano pagato l'imposta; -per i restanti beni, perché di proprietà del Trust Viviano.

Eccepiva, inoltre, che la nullità dell'atto per illegittimità della convenzione stipulata tra il Comune di Mercato San Severino e la [redacted], sia per l'assenza di firma autografa e della legittima sostituzione della stessa con il nome del funzionario responsabile.

La [redacted]. si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda della quale chiedeva il rigetto, siccome infondata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.

La causa viene decisa in applicazione del noto principio giurisprudenziale della ragione più liquida, in forza del quale il giudice può decidere una controversia sulla base della eventuale fondatezza di uno dei motivi di ricorso, anche se logicamente subordinato, tralasciando l'esame degli altri, senza esser tenuto ad esaminare le questioni prospettate dalle parti secondo un ordine ben preciso, viste le preminenti esigenze di economia processuale e celerità del giudizio (cfr. Cass. 2020/9309).

In via assorbente rispetto alle restanti questioni sottese alla decisione preme rilevare che la nullità dell'atto impugnato discende dalla mancata allegazione, rispetto all'indicazione a stampa del nominativo del legale rappresentante della [redacted] del provvedimento di livello dirigenziale di autorizzazione del predetto soggetto all'emanazione dell'atto, che è stato oggetto di contestazione (cfr. Cass. 2018/30050).

In calce all'atto impugnato si legge la seguente indicazione: "Il Concessionario nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore [redacted] Nel presente provvedimento la firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile Legge 549/95.

L'indicazione a stampa del nominativo del funzionario predetto ex art. 1 co. 87 l. 549/1995 avrebbe, poi, richiesto l'allegazione del provvedimento di livello dirigenziale autorizzativo.

Invero il ricorrente ha contestato la mancata allegazione dell'atto amministrativo attraverso il quale veniva autorizzata tale forma di sottoscrizione. A fronte di tale contestazione la resistente, quale concessionaria della riscossione, avrebbe dovuto produrre il provvedimento di conferimento dei poteri in capo al proprio legale rappresentante.

Ciò non è avvenuto.

La Corte di Cassazione ha precisato che in caso di delega da parte dell'ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico, dal provvedimento di livello dirigenziale

di cui all'art. 1, comma 87, secondo alinea, della L. n. 549 del 1995 (Cass. sent. n. 31707 del 2018).

Anche la giurisprudenza di merito ha evidenziato la nullità dell'atto impositivo ovvero della riscossione, a fronte della specifica contestazione formulata dal contribuente, qualora il resistente abbia omesso di depositare, limitandosi alla sola indicazione della autorizzazione alla sottoscrizione autografa (…) certificata con determinazione, il provvedimento dirigenziale attributivo del potere di sottoscrizione dell'atto impugnato, impedendo così all'interessato e, in particolare, al giudice di verificare il presupposto dell'effettiva esistenza e validità della delega del potere di firma del funzionario sottoscrittore (cfr. CGT di I grado sentenza n. 781/2023 depositata il 13/03/2023).

La nullità dell'avviso di accertamento trova giustificazione nel fatto che gli avvisi di accertamento costituiscono la più ampia e complessa espressione del potere impositivo, ed incidono con particolare profondità nella realtà economica e sociale, sicché la qualità professionale di chi emana l'atto costituisce una essenziale garanzia per il contribuente (Cass. n. 1874 del 2014; Cass. n. 22800 del 2015).

Per i motivi esposti, il ricorso va accolto con annullamento dell'atto impugnato.

La complessità in fatto ed in diritto delle questioni sottese alla decisione giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato; compensa le spese di lite.